

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Benatti ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2013 promossa da:

SOCIETÀ CORRENTISTA

attore

contro

BANCA

convenuta

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori convennero in giudizio la Banca evidenziando di avere acceso un conto corrente, intestato a srl, prima del 1992 asserendo la presenza d'affidamenti di cui allegarono documento sintesi 31/12/2012. Il conto sarebbe stato utilizzato in modo promiscuo per fido di cassa e sconto ricevute.

Secondo gli attori il tasso applicato sul conto avrebbe superato il c.d. tasso soglia per la determinazione dell'interesse usurario dovendosi, ai sensi di legge e secondo Cassazione n. 350/2013, sommare l'interesse corrispettivo (max) del 12,275% a quello moratorio del 10,5% superando così del doppio il tasso soglia del 10,65 previsto dalla tabella (ali. 3).

Ecceperono quindi la compensazione delle somme corrisposte "in eccesso", l'indeterminatezza ed ultralegalità dei contratti di "corrispondenza e apertura di credito", l'effettuazione di variazioni unilaterali peggiorative non concordate con il correntista - non potendosi ritenere gli attori decaduti dalle eccezioni per mancata impugnazione degli estratti conto ex art. 1832 cc - chiedendo la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, per usura indeterminatezza, anatocismo trimestrale illegittimo e variazioni illegittime delle condizioni contrattuali. Lamentarono altresì la mancata produzione, da parte della banca, di copia dei contratti.

Si costituì la banca stigmatizzando la censura di condizioni contrattuali in una con l'ammissione di non conoscerne i contenuti e producendo i documenti richiesti significando che il conto in questione è stato stipulato il 21 novembre 2007 mentre la società immobiliare è stata costituita nel gennaio 1996 essendo quindi escluso potesse essere titolare di un conto corrente da prima del 1992.

Contestò le altre eccezioni in quanto generiche e ipotetiche sostenendo la piena legittimità dell'operato dell'istituto di credito, richiamando i contratti di apertura di credito (docc. 4 e 5) che fissano tutte le clausole inerenti le operazioni. Sostenne altresì di avere inviato tutti i documenti richiesti con lettera del 22 ottobre 2013 (doc. 6) e concluse per la reiezione delle domande attore.

Nella prima memoria ex art. 183/6 cpc gli attori prospettarono la nuova questione secondo cui vi sarebbe un'analogia tra il calcolo del teg e il patto commissario vietato ex art. 2744 cc.

Con ordinanza 23 giugno 2015 questo giudice, ritenuta la superfluità della consulenza tecnica richiesta da parte attrice, ha respinto l'istanza fissando l'odierna udienza per la discussione orale.

All'esito la domanda va respinta perché totalmente infondata. Va anzi stigmatizzata la sciatteria con la quale gli attori hanno accumulato eccezioni del tutto generiche e avulse dalla realtà dei rapporti tra le parti.

L'eccezione di usura è infondata sotto due profili macroscopicamente rilevanti.

Il primo è dovuto alla mancata produzione dei decreti ministeriali che fissano i c.d. tassi soglia previsti dalla legge n. 108/1996. Secondo costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale si tratta di atti amministrativi che non appartengono alla scienza ufficiale del giudice e vanno quindi provati dalle parti con la produzione dei relativi documenti. In alcun modo può ritenersi equipollente ad essi la tabella doc. 3 depositata dall'attore che non contiene alcun riferimento alla sua provenienza e va considerata una mera allegazione difensiva, non meno delle annotazioni nella consulenza di parte.

Il secondo profilo è riferito al tasso moratorio che, secondo la tesi attorea, dovrebbe ritenersi usurario in quanto il suo importo, sommato al tasso corrispettivo e secondo l'insegnamento di Cass. 350/2013, determinerebbe il superamento del tasso c.d. soglia previsto dalla legge n. 108/96 con le conseguenze ex art. 1815 cc. A tal fine va ribadito ancora una volta che, se pure deve convenirsi come una cospicua parte della giurisprudenza ritenga necessario il computo degli interessi di mora al fine della verifica di usurarietà dei tassi, nessuna legge e nessuna sentenza ha mai detto che per il calcolo del TEG, a tal fine, debba sommarsi il tasso corrispettivo a quello moratorio. La sentenza 350/2013, continuamente richiamata in questa come in innumerevoli cause analoghe, non ha mai sostenuto tale illogica tesi. In quella pronuncia, infatti, ci si limita a ribadire che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Napoli nel caso specifico, al fine suddetto deve tenersi conto della "maggiorazione" di 3 punti per la mora: *"La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora"*. Ne deriva che in quel contratto, anziché prevedersi un autonomo tasso di mora in sostituzione di quello corrispettivo, si era stabilito un tasso moratorio da calcolarsi quale "maggiorazione" di quello corrispettivo. Ben diversa situazione si verifica nel caso oggi in esame dove anche il mero esame del documento di sintesi (all. 1 depositato dagli attori dà conto del fatto che il temo di mora è alternativo e non da sommare al corrispettivo, perché all'EURIBOR 3 mesi viene aggiunto il 10,5 % anziché il 8%. E quindi del tutto assurda la pretesa di sommare il tasso corrispettivo a quello di mora quando è palese, dalle modalità di calcolo, che si tratta di tassi alternativi. Tale è del resto l'interpretazione assolutamente conforme da parte della copiosa giurisprudenza di merito, mentre in alcun modo quella citata da parte attrice, peraltro riferita ai mutui, è idonea a sostenerne le tesi attese che si limita a ribadire come l'interesse di mora debba essere valutato al fine del calcolo dell'usura.

Del tutto fuori luogo è anche il richiamo al divieto di patto commissorio ex art. 2744 cc che è principio dettato in tema di garanzie e quindi estraneo alla fattispecie in esame. Da una parte non vi è alcun pegno o ipoteca che entri in gioco e, dall'altra, la nullità del patto comporta l'impossibilità di acquisire il bene dato a garanzia ma in nulla rileva sul rapporto creditorio-debitorio. Ancor più estranea alla tematica qui dibattuta è poi la questione relativa alla vincolatività o meno delle Istruzioni della Banca d'Italia, richiamata dagli attori nella memoria ex art. 183/6 n.1 cpc. Essa potrebbe rilevare ove fosse superato il tasso soglia, che gli attori riportano al documento di sintesi 31/12/2012 e quindi a un'usura che sarebbe al più "sopravvenuta" e priva degli effetti ex art. 1815 cc, e si facesse questione dell'idoneità di quest'ultimo a costituire "soglia" atteso che è stato pacificamente calcolato senza tener conto degli interessi moratori.

Quanto alle altre eccezioni, le stesse sono del tutto generiche o palesemente infondate in relazione alla documentazione prodotta da parte convenuta prima della notifica della citazione (vv. doc. 6 ricevuto a mani il 18/10/2013 mentre la citazione è stata inviata per notifica il 25/10/13), Generica e indeterminata è

l'eccezione relativa alle variazioni unilaterali, non essendone stata indicata alcuna, infondata è quella sulle determinazioni contrattuali (docc. da 3 a 5 conv), infondata è quella sull'anatocismo, essendo pattuita, in conformità con la delibera CICR febbraio 2000 art. 2, pariteticità di capitalizzazione tra interessi debitori e ereditari (art. 4 del contratto di conto corrente doc. 2 conv.).

La reiezione delle domande suindicate assorbe ogni questione sull'eccezione di compensazione o sulla domanda di ripetizione cosa come ogni istanza istruttoria.

A tal fine vanno ulteriormente stigmatizzate le istanze probatorie, formulate in citazione nonostante gran parte della documentazione di cui è richiesta esibizione fossero già state ricevute dagli attori (doc. 6 conv).

Va peraltro ribadita che la previsione di cui all'art. 119 tub deve ritenersi un'eccezione al principio generale della disponibilità delle prove e che quindi non può estendersi alla richiesta di fornire documentazione diversa da quella indicata nella norma. L'istanza ex art. 210 cpc è poi talmente generica (esibizione dei contratti) da non meritare considerazione. Non è previsto in via generale un obbligo di una parte di fornire prove contro se stessa evidenziando peraltro come, nel caso specifico dal citato doc. 6, la banca abbia accolto le istanze degli attori anche oltre quant'era dovuto ex art. 119 citato.

La liquidazione delle spese, che seguono la soccombenza, va effettuata come segue in base al DM 10 marzo 2014 n. 55 applicabile a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore nonostante le prestazioni siano avvenute in parte prima di essa, va liquidata anche una somma per fase istruttoria atteso che, ai sensi dell'art. 1/5 lett.e) del citato DM, la stessa è dovuta per il deposito di memorie istruttorie e indipendenti dall'effettuazione di un'istruttoria orale. La manifesta fondatezza delle tesi sostenute da parte convenuta comporta l'applicazione dell'aumento di un terzo previsto dall'art. 4/8 dello stesso DM.

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale

Valore della causa: Indeterminabile – complessità media

Fase -Compenso

Fase di studio della controversia - euro 2.025,00

Fase introduttiva del giudizio - euro 1.349,00

Fase istruttoria e/o di trattazione - euro 3.560,00

Fase decisionale - euro 3.400,00

Euro 10.343,00

Aumento del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) euro 3.413,19

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti 13.756,19

Compenso tabellare ex art. 4, comma 5 euro 10.343,00

Totale variazione in aumento +euro 3.413,19

Compenso totale euro 13.756,19

Spese generali (15% sul compenso totale) euro 2.063,43

COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o) euro 15.819,62

Va poi stigmatizzato, come già argomentato in alcune delle pronunce sopraccitate che si condividono, l'esperimento di domande assurde e pretestuose basate su un'interpretazione del tutto fantasiosa della pronuncia di legittimità 350/13 con formulazione di eccezioni standard, avulse dalla realtà fattuale e documentale, quest'ultima peraltro pervenuta in possesso degli attori prima dell'avvio della citazione per la notifica, Tale condotta integra senza dubbio, se non una mala fede, quantomeno una colpa grave

Sentenza, Tribunale di Mantova, dott. Marco Benatti, 13.10.2015, n. 942

www.expartecreditoris.it

stigmatizzabile ai sensi dell'art. 96/3 cpc come introdotto dalla legge n. 69/09. Tenuto conto dell'importo delle spese liquidate e degli elementi suindicati, appare congruo liquidare, ai sensi della predetta norma e secondo l'insegnamento che consente la liquidazione equitativa in un multiplo del compenso, una somma pari al doppio del compenso indicato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge le domande attoree e, per l'effetto, condanna S.R.L. nella persona del legale rappresentante, e in solido tra loro, alla rifusione di BANCA, nella persona del legale rappresentante, delle spese di lite, che si liquidano in:

euro 2.063,43 per spese generali;
euro 13.756,19 per compensi;
euro 27.512,38 ex art. 96/3 cpc;
oltre i.v.a. e c.p.a..

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Mantova, 13 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Marco Benatti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*